



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 18 settembre 2017 in Roma, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore

Avv. Anna Cusimano – Componente

per decidere in ordine al deferimento a carico del Circolo Ippico Parco Nord ASD.

Premesso che

- con atto d'inculpazione depositato in data 18 luglio 2017 con allegata produzione documentale il Circolo Ippico Parco Nord ASD è stato deferito innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere della violazione dei principi sportivi sanciti dall'art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia che obbligano i tesserati ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta;
- visto l'art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 18 settembre 2017, disponendo la comunicazione al Deferito ed alla Procura Federale;
- il Deferito si limitava a trasmettere al Tribunale atto di nomina di difensore, senza tuttavia depositare memorie e/o documenti;
- all'udienza del 18 settembre 2017 il Procuratore Federale aggiunto si riportava all'atto di inculpazione e ai relativi allegati, e concludeva per l'applicazione della sanzione della revoca dell'affiliazione ex art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia, mentre l'inculpato e il suo difensore non si presentavano;
- nel corso della predetta udienza il Collegio acquisiva email trasmessa in pari data, con la quale il difensore comunicava che non avrebbe presenziato all'udienza e che il suo assistito avrebbe accettato qualsivoglia sanzione essendo, tra l'altro, il maneggio già chiuso;

Rilevato che

- sono incontestate in fatto le gravi illecità accertate nell'ambito della annotazione della Polizia Giudiziaria Dipartimento ambiente/edilizia della Procura della Repubblica di Monza in relazione alla realizzazione degli edifici, utilizzati e funzionali alla realizzazione e alla gestione del maneggio del Circolo Ippico Parco Nord ASD, dalle quali emerge una vera e propria trasformazione dell'area a destinazione parco/verde pubblico *sine titulo* attraverso la realizzazione di un mutamento o meglio di una lottizzazione abusiva;
- tra l'altro dalla predetta annotazione emergono, non soltanto gravissime illecità che concernono la realizzazione e gestione del maneggio in spregio di qualsivoglia normativa urbanistica e dei numerosi



Federazione Italiana Sport Equestri

provvedimenti amministrativi emessi, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 con i quali l'Autorità competente ordinava il ripristino degli stati dei luoghi, ma anche la violazione delle fondamentali norme in materia di sicurezza e condizioni igienico sanitarie assolutamente pessime, incompatibili con lo svolgimento delle relative attività;

- inoltre la Polizia Giudiziaria ha accertato che il circolo, anziché svolgere attività associativa avente carattere associativo, fornisce esclusivamente servizi commerciali, aventi carattere imprenditoriale e commerciale, essendo utilizzata abusivamente come scuola di equitazione, maneggio e stallaggio;
- dalla documentazione agli atti risulta pertanto accertata la responsabilità del deferito.

Tenuto conto che

- le illecità accertate sono gravissime e incompatibili con la qualifica di affiliato alla Federazione;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. 3) del Regolamento Giustizia tra le sanzioni disciplinari è individuata la revoca dell'affiliazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia,

APPLICA

al Circolo Ippico Parco Nord ASD la sanzione della revoca definitiva dell'affiliazione *ex* art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 18 settembre 2017.

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

RELATORE: F.to Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE: F.to Avv. Anna Cusimano